SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n 297.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

94G0291

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1994, n. 298.

Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 9, della legge predetta, secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere stabiliti «la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonché le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche»;

Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993, nel quale, tra l'altro, si riconosce la natura regolamentare del presente provvedimento;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche.

Art. 2.
Pubblicità del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.

2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da:

a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;

b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;

c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.

2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.

Art. 4
Punteggi

1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.

Art. 5.
Valutazione dei titoli

1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;

b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.

2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.

3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni, 0,2 per anno per i secondi dieci anni;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni,

c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmàcia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni,

d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano.

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana.

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.

Art. 6.

Valutazione dei titoli di studio e di carriera

1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi

a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;

b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica punti 0,7.

c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3.

e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;

f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;

g) idoneità nazionale a farmacista dirigente punti 0,2.

h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.

Art. 7.

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica — anche con riferimenti alla chimica farmaceutica — e legislazione farmaceutica. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.

2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro.

3. Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.

4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.

5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.

Art. 8.

Graduatoria

1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.

2. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.

Art. 9.

Assegnazione delle sedi

1. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 177

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 prevede che: «La composizione della commissione giudicatrice [per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie, *n.d.r.*], i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da esaminarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 10:

— Il D.P.C.M. 12 febbraio 1992 reca: «Disciplina dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362».

94G0374

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1994.

Costituzione di un comitato di studio ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato l'impegno assunto il 28 aprile 1994, dopo aver ricevuto dal Presidente della Repubblica l'incarico di formare il Governo;

Visto l'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

È costituito un comitato composto dal prof. Antonio La Pergola, già Presidente della Corte costituzionale, dal dott. Giorgio Crisci, Presidente del Consiglio di Stato, e dal prof. avv. Agostino Gambino, ordinario di diritto commerciale all'Università «La Sapienza» di Roma, con il compito di studiare gli aggiornamenti e le integrazioni della legislazione vigente, allo scopo di evitare qualsiasi ipotesi di commistione di interesse pubblico e interesse privato in chi ricopre cariche di Governo.

Allo stesso comitato, in attesa di un aggiornamento della legislazione vigente nel settore delle comunicazioni, è affidato l'incarico di studiare una formula di adeguata garanzia.

Art. 2.

Il comitato dovrà presentare entro il 29 settembre 1994 le sue conclusioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale promuoverà la redazione dei conseguenti disegni di legge da sottoporre all'esame del Parlamento.

Art. 3.

Il compenso dei componenti del comitato sarà fissato con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente.

Roma, 12 maggio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3323

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1994

Riconoscimento dell'idoneità del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci per uso umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/27/CEE, in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 del suddetto decreto legislativo, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle discipline ivi indicate;

Rilevato che il succitato comma stabilisce, altresì, che il Ministro della sanità può, con proprio decreto, riconoscere come idonei altri diplomi di laurea o altri diplomi di livello universitario;

Visto il decreto del 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1994, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha aggiunto all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, fra gli altri, il diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco, stabilendo che lo stesso può essere rilasciato dalla facoltà di farmacia;

Considerato che gli studi compiuti nello svolgimento del *curriculum* previsto per detto diploma universitario forniscono conoscenze generali di base sufficienti ad acquisire la preparazione necessaria per l'esercizio dell'attività di informazione sui farmaci per uso umano;

Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere come idoneo, per l'attività di informatore scientifico, il diploma universitario in informazione scientifica sui farmaci;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è riconosciuto come idoneo, ai fini dello stesso articolo, il diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro GARAVAGLIA

94A3316

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 aprile 1994

Modificazione al decreto ministeriale 19 ottobre 1993 concernente autorizzazione generale all'esportazione e al transito di prodotti ad alta tecnologia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI

Visti gli articoli 2, comma 2, e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1994, concernente l'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1993, concernente il regime di autorizzazione generale;

Considerata l'opportunità di aggiornare l'elenco delle esclusioni allegato al citato decreto, nel rispetto delle intese internazionali in materia;

Sentito il comitato tecnico di cui all'art. 3 della legge 27 febbraio 1992;

Considerato che lo schema del presente decreto è stato inviato alle competenti commissioni delle Camere in data 2 marzo 1994 e tenuto conto dell'esito favorevole correlato al silenzio assenso, come previsto dall'art. 16 della legge 222 sopracitata;

EMANA

il seguente decreto

L'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1993, concernente il regime di autorizzazione generale, è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 aprile 1994

Il direttore generale MARCHESELLI

ALLEGATO

LISTA di esclusione per le
DESTINAZIONI NON CEE
di cui all'ART. 2, comma 2, L. 222/92

0A001	0C201	2B104	6D001	9A008
0A001 a.	0D001	2B115	6D002	9A009
0A001 b.	0E001	2B116	6D003 a.	9A010
0A001 c.	1A102	2B228	6D102	9A011
0A001 d.	1A225	2B229	6D103	9A101
0A001 e.	1B001 a.	2B352	6E001	9A104
0A001 f.	1B001 b.	2D001	6E002	9A105
0A001 g.	1B001 c.	2D101	6E101	9A106
				9A107
0A001 h.	1B001 d.1.	2E001	7A001	9A108
0A001 i.	1B001 d.2.	2E002	7A002	9A109
0A002	1B001 d.3.	2E101	7A003	9A110
		2E301		
0B001 a.	1B001 e.	3A001 a.1.	7A004	9A111
0B001 b.	1B002	3A001 a.2.	7A005	9A115
0B001 c.	1B101	3A001 a.5.	7A006	9A116
0B001 d.	1B101 a.	3A002 g.	7A101	9A117
0B001 e.	1B115	3A101	7A102	9A118
0B001 f.	1B116	3A231	7A103	9A119
0B001 g.	1B225	3D101	7A104	9B005
0B001 h.	1B226	3E001	7A105	9B006
0B001 i.	1B231	3E101	7A106	9B105
0B002 a.	1C001	3E102	7A115	9B106
0B002 b.	1C007	4A001 a.	7A116	9B115
0B002 c.	1C101	4A003 c.(con PTC	7A117	9B116
0B002 d.	1C107	= o >1500)	7B001	9B117
0B002 e.	1C115	4A101	7B002	9D001
0B002 f.	1C116	4A102	7B003	9D002
0B002 g.	1C117	4D001	7B102	9D004
0B003	1C230	4D002	7B103	9D101
0B004	1C231	4D003 e.(escl.SW per	7D001	9D103
0B005	1C233	tel.port.GSM)	7D002	9E001
0B006 a.	1C234	4E001	7D101	9E002
0B006 b.	1C235	5A002 (escl. tel.	7D102	9E101
0B006 c.	1C351	port. GSM)	7D103	9E102
0B006 d.	1C352	5B002	7E001	
0B006 e.	1C353	5D002	7E002	
	1C354		7E003	
0B006 f.	1D001	5E002	7E004 b.5.	
0B006 g.	1D101	6A001	7E101	
0B007	1D103	6A002	7E102	
0B008	1E001	6A007 b.	7E104	
0C001	1E101	6A007 c.	9A001	
0C002	1E102	6A008	9A004	
0C003	1E103	6A102	9A005	
0C004	1E104	6A107	9A006 d.	
0C005	1E201	6A108	9A006 e.	
0C006	2B004	6B108	9A007	

Nota: Per le esportazioni verso la Turchia l'elenco è integrato da: 1C350 - 2B350 - 2B351 - 2E301

LISTA di ESCLUSIONE per le DESTINAZIONI CEE
0B001 a.
0B001 b.
0B001 c.
0B001 d.
0B001 e.
0B001 f.
0B001 g.
0B001 h.
0B001 i.
0B002 a.
0B002 b.
0B002 c.
0B002 d.
0B002 e.
0B002 f.
0B002 g.
0B004
0B006 a.
0B006 b.
0B006 c.
0B006 d.
0B006 e.
0B006 f.
0B006 g.
0C002
1B226
1C233
1C235
1C351
1C352
1C353
1C354
2B228
2B229
3A002 g
4A003 c.(con PTC = o >1500)
4D003 e.(escl.SW per tel.port.GSM)
5A002 (escl. tel. port. GSM)
5B002
5D002
5E002
6A001
6D003

94A3268

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 9 maggio 1994

Speciali autorizzazioni per le fabbriche costruttrici per l'utilizzazione, in prova, di veicoli industriali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974, n. 298, che prevede la possibilità che il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, consenta il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi all'impiego del veicolo;

Considerata la necessità di facilitare, anche ai fini della sicurezza della circolazione, il rinnovo del parco veicolare destinato all'autotrasporto merci;

Ritenuto che sia opportuno adottare misure che agevolino la finalità del rinnovamento del parco veicolare destinato all'autotrasporto di merci attraverso il rilascio, esclusivamente alle fabbriche costruttrici, di speciali autorizzazioni che consentano l'utilizzazione temporanea, in prova, di veicoli di nuova costruzione da parte di autotrasportatori già titolari di autorizzazione al trasporto per conto di terzi;

Ritenuto che le speciali autorizzazioni rilasciate alle imprese costruttrici non debbano aumentare l'offerta di autotrasporto delle merci;

Sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori;

Decreta:

Art. 1.

A ciascuna fabbrica costruttrice di autoveicoli industriali per trasporto merci che sia costruttrice anche dei relativi autotelai, possono essere rilasciate, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Div. 35, per veicoli nuovi, soggetti al regime autorizzatorio di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dieci speciali autorizzazioni, della durata di un anno, che ne consentono l'impiego a fini dimostrativi e di prova nell'effettuazione di trasporti di merci esclusivamente nel territorio nazionale, a seguito di contratto gratuito di utilizzazione in prova, stipulato tra la fabbrica costruttrice e l'autotrasportatore titolare di valida autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi.

Art. 2.

Per l'effettuazione di detti trasporti di merci l'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha natura complementare rispetto all'autorizzazione al trasporto di cose già validamente rilasciata all'autotrasportatore che effettua la prova e ne mantiene i vincoli e limiti.

L'autorizzazione speciale rilasciata alla fabbrica costruttrice dell'autoveicolo e del relativo autotelaio consente la circolazione del veicolo al quale si riferisce, e la sua utilizzazione in prova da parte dell'autotrasportatore di merci, per un periodo massimo di trenta giorni dalla stipula del contratto di prova gratuita, a condizione che:

a) sia tenuta a bordo del veicolo utilizzato in prova unitamente all'originale dell'autorizzazione già rilasciata all'autotrasportatore per altro veicolo;

b) sia stato consegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'originale della carta di circolazione del veicolo temporaneamente non utilizzato e copia del contratto di prova;

c) il contratto con il quale sia stata consentita, dall'impresa costruttrice dell'autoveicolo e del relativo autotelaio, l'utilizzazione in prova del veicolo nuovo, abbia, quale contenuto esclusivo, la disciplina dell'utilizzazione gratuita del veicolo per la prova.

Copia di tale contratto dovrà essere trasmessa alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 35.

Art. 3.

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese costruttrici degli autoveicoli e dei relativi autotelai possono esser revocate in qualsiasi momento qualora la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione accerti irregolarità nella loro utilizzazione.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: COSTA

94A3267

DECRETO 13 maggio 1994.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria in transito sul territorio austriaco.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al trasporto di merci su strada (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988);

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990);

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991);

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991);

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria è stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuati dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 ottobre 1991);

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 relativo alla determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno 1992 - 9 giugno 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992);

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1992 recante criteri di attribuzione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1992-93 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992);

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1992 recante la disciplina relativa alla procedura di rilascio della documentazione in materia di autotrasporto di merci tra Italia e Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992);

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari diretti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 recante criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993);

Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993);

Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti e di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993);

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994);

Tenuto conto delle disponibilità di ecopunti appartenenti al contingente 1994;

Decreta

Art. 1

Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che al 30 aprile 1994 hanno utilizzato almeno il 70% della propria assegnazione, possono ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, una quota di ecopunti pari ad un massimo di 176, purché dimostrino di avere in disponibilità almeno un veicolo il cui Cop-dokument attesti un consumo di massimo 11 ecopunti per passaggio.

Art. 2.

Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che pur non avendo chiesto il rinnovo della propria assegnazione ai sensi del decreto direttoriale 28 febbraio 1994, art. 3, hanno utilizzato una parte degli ecopunti a loro disposizione, debbono, entro il 10 giugno 1994, ottemperare a tale obbligo.

Art. 3.

Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che non ottemperino a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto verranno escluse dall'elenco di quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco.

Art. 4

Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che al 30 aprile 1994 non hanno chiesto il rinnovo della propria assegnazione e non hanno utilizzato nemmeno una parte degli ecopunti a loro disposizione, sono escluse dall'elenco di quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco.

Art. 5

I veicoli delle imprese che si presentano in frontiera, in uscita dal territorio dello Stato, già in possesso degli ecopunti necessari ad effettuare il relativo passaggio, saranno comunque sottoposti a controllo, per accertare se l'impresa in questione sia compresa nell'elenco di quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco.

Art. 6.

Qualora durante il controllo di cui all'art. 5 del presente decreto risulti che l'impresa non è compresa tra quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco, le autorità doganali di frontiera procedono al ritiro degli ecopunti esibiti che dovranno essere inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 33.

Art. 7.

Qualora durante il controllo di cui all'art. 5 del presente decreto risulti che l'impresa è compresa tra quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco, potrà essere effettuato il passaggio, con ritiro di un foglio della relativa ecocarta che dovrà essere inviato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 33.

Nel caso in cui da successivi controlli risulti che l'impresa ha utilizzato un numero di ecopunti superiore a quello ad essa rilasciato, essa verrà esclusa dall'elenco di quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco.

Art. 8.

I trattori privi di semirimorchio che si presentano in frontiera, in uscita dallo Stato, non possono ricevere gli ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco.

Art. 9.

È fatto obbligo a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1990, che si presentano in frontiera, in uscita dallo Stato, per effettuare un transito attraverso il territorio austriaco, di esibire il relativo Cop-dokument.

La mancata esibizione del Cop-dokument esclude la possibilità di ottenere ecopunti.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Ulteriori disposizioni applicative del presente decreto saranno impartite con apposita circolare.

Roma, 13 maggio 1994

Il direttore generale: BERRUTI

94A3325

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 1994.

Istituzione della sezione doganale di Voltri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Vista l'istanza della Voltri Terminal Europa S.p.a. volta ad ottenere l'istituzione di una, sezione doganale presso il porto di Voltri (Genova);

Considerata la disponibilità della suddetta società a fornire, presso il predetto porto, all'amministrazione finanziaria le strutture occorrenti per l'attivazione di un ufficio doganale, così come previsto dall'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico;

Ravvisata l'opportunità di istituire una sezione doganale nel porto di Voltri;

Decreta:

Articolo unico

È istituita ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la sezione doganale di «Voltri», dipendente dalla dogana di Genova, circoscrizione doganale di Genova.

La facoltà della sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del predetto art. 9, dal direttore della circoscrizione doganale di Genova competente per territorio.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1994

Il Ministro: GALLO

94A3265

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 aprile 1994.

Impegno della somma complessiva di L. 898.700.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento degli interventi programmati in agricoltura, ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201. (Esercizio 1994, in conto residui 1993).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura e, in particolare, l'art. 3, recante autorizzazioni di spesa a favore delle regioni;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, di rifinanziamento dei programmi di cui alla citata legge n. 752/1986;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la delibera CIPE 13 luglio 1993, con la quale vengono ripartite le risorse recate dalle citate leggi n. 752/1986 e n. 201/1991, di cui complessive lire 898,700 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 752/1986;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 190484, con il quale vengono disposte variazioni di bilancio 1993, per gli interventi programmati in agricoltura, di cui complessive L. 898.700.000.000 in aumento al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 898.700.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario secondo la quota a fianco di ciascuna indicata:

Regioni interessate	Importi (in milioni)
Piemonte	49.285
Liguria	17.210
Lombardia	52.313
Veneto	54.048
Emilia-Romagna	69.631
Toscana	51.774
Umbria	24.337
Marche	30.681
Lazio	66.657
Abruzzo	56.932
Molise	33.054
Campania	122.277
Puglia	123.500
Basilicata	61.121
Calabria	85.880
Totale	898.700

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1994, in conto esercizio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A3295

DECRETO 7 aprile 1994.

Impegno della somma complessiva di L. 10.777.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (Esercizio 1994, in conto residui 1993).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la delibera CIPE 30 novembre 1993, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate — a valere sulle disponibilità 1993 del Fondo sanitario nazionale, parte di

conto capitale — la somma complessiva di L. 12.500.000.000 a favore delle regioni e provincia autonoma di Trento e Bolzano, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali in essa indicati;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che non consente, a decorrere dal 1990, l'assegnazione di fondi di conto capitale alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno delle sole assegnazioni alle regioni a statuto ordinario ammontanti a complessive L. 10.777.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 10.777.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, come di seguito indicati.

Regioni	Istituti zooprofilattici	Importi in lire
Piemonte	Torino	1.155.000.000
Lombardia	Brescia	1.495.000.000
Veneto	Padova	1.841.000.000
Umbria	Perugia	2.114.000.000
Lazio	Roma	1.121.000.000
Abruzzo	Teramo	1.222.000.000
Campania	Portici (NA)	377.000.000
Puglia	Foggia	1.452.000.000
	Totale . . .	10.777.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle somme a favore dei soggetti indicati di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 10.777.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A3296

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Co.R.El. - Cooperativa romana elettrodomestici - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione in data 9 novembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Co.R.El. - Cooperativa romana elettrodomestici - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa romana elettrodomestici - Società commissionaria cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Co.R.El. - Cooperativa romana elettrodomestici - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa romana elettrodomestici - Società commissionaria cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli in data 30 marzo 1981, repertorio n. 58987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Raffaele Versace, corso Trieste n. 185, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3297

DECRETO 29 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «FAIT - Fabbrica accessori idrotermotecnici - Soc. coop. a responsabilità limitata», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 febbraio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «FAIT - Fabbrica

accessori idrotermotecnici - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Pisa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «FAIT - Fabbrica accessori idrotermotecnici - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Pisa, costituita per rogito notaio A. Caccetta in data 4 febbraio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vinicio Orsitto, residente a Calci (Pisa), frazione Montemagno, via Venezia, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3298

DECRETO 29 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Confidi culturale nazionale - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 19 maggio 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Confidi culturale nazionale - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Confidi culturali Lazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Confidi culturale nazionale - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Confidi culturali Lazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli, in data 3 dicembre 1980, rep. n. 56226, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Versace Raffaele, con studio in corso Trieste, 510, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3299

DECRETO 29 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Edile Antonio Gramsci», in Irgoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 gennaio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edile Antonio Gramsci» con sede in Irgoli (Nuoro), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edile Antonio Gramsci», con sede in Irgoli (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Antonino Sau in data 30 giugno 1972, repertorio n. 11515, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Salvatore Buttu, residente a Gavoi, via Carlo Felice n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3300

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, in Salerno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno;

Vista la delibera del 28 febbraio 1994, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 6 e 11 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6 e 11 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

(V comma). Alla scadenza del loro mandato, si applicano, indistintamente per tutti gli amministratori, le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Omissis).

(XIII comma). Abrogato.

Art. 11.

(Omissis).

(III comma). Alla scadenza del loro mandato, si applicano, indistintamente per tutti i sindaci, le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Omissis).

94A3305

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Ripiano della maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 1990 in favore delle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa, sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 262/1990 convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

Considerato che in base al comma 3-*quater* del più volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento

provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui relativi al ripiano dei disavanzi degli anni 1989, 1990 e 1991, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994;

Considerato che le regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento hanno stipulato i contratti di mutuo per il ripiano dei disavanzi relativi all'esercizio 1990 anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 498/1992;

Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993, con la quale sono state assegnate alle regioni delle somme per la copertura dell'onere di ammortamento dei mutui relativi al 1° semestre 1993;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 29 novembre 1993, concernente l'assegnazione alle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, della somma complessiva di L. 115.687.600.406, per il pagamento delle rate di ammortamento scadenti il 31 dicembre 1993, relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento per il secondo semestre 1993, con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1993, parte corrente;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ha espresso, in data 9 giugno 1993, parere favorevole in ordine alla proposta in esame, con l'intesa che si intenda reso anche per la restante assegnazione del mese di dicembre 1993;

Delibera

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, è assegnata alle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di L. 115.687.600.406, nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 60

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE 1993
RATA 31 DICEMBRE 1993
MUTUI RIPIANO MAGGIORE SPESA SANITARIA 1990

Regioni	Rate
Veneto	91 772 040 470
Liguria	11 408 125 804
Friuli-Venezia Giulia	6 441 281 440
Provincia autonoma di Trento	6 066 152 692
Totale	115 687 600 406

94A3269

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 21 aprile 1994

Procedura per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di smaltimento dei rifiuti.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,dei trasporti, della sanità e dell'interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente la presentazione delle domande d'iscrizione all'albo;

Visti, altresì, gli articoli 11 e 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324 riguardante i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo;

Visto l'art. 7 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;

Delibera:

Art. 1.

Per l'iscrizione all'albo delle imprese non autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 alla data di effettiva operatività dell'albo, che intendono svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, punti 5-16 del decreto 21 giugno 1991,

n. 324, così come modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392, viene adottata la seguente procedura:

1) presentazione della domanda d'iscrizione così come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, allegando, in particolare, la descrizione del progetto e della attrezzatura tecnica necessaria alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto nonché l'attestazione di capacità finanziaria.

La capacità finanziaria viene dimostrata tramite la presentazione di attestazione di affidamento bancario per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'investimento da realizzare;

2) iscrizione all'albo in via provvisoria;

3) acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;

4) iscrizione all'albo in via definitiva.

Art. 2.

Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 alla data di effettiva operatività dell'albo, che presentano domanda d'iscrizione ai sensi dell'art. 23 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato con l'art. 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto 26 luglio 1993, n. 392, vengono iscritte, sulla base dei dati risultanti dalle autorizzazioni regionali possedute, per cinque anni a decorrere dalla data d'iscrizione.

Art. 3.

Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 che hanno già presentato domanda d'iscrizione ai sensi dell'art. 23 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, all'albo possono far riferimento alla documentazione trasmessa, fermo restando l'obbligo di produrre il foglio notizie di cui all'art. 10, comma 3, dello stesso decreto 21 giugno 1991, n 324.

In caso di variazione di cui all'art. 16 del decreto ministeriale n. 324/91 l'impresa è tenuta a presentare la necessaria documentazione relativa alla nuova situazione.

Roma, 21 aprile 1994

Il presidente: AMOROSO

94A3306

DELIBERAZIONE 3 maggio 1994.

Requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 6, del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, secondo il quale le imprese che fanno richiesta d'iscrizione all'albo debbono nominare un responsabile tecnico;

Ravvisata l'opportunità di basare l'individuazione dei requisiti del responsabile tecnico sul titolo di studio posseduto e sulla professionalità acquisita attraverso l'esperienza maturata nei relativi settori;

Visto l'art. 7 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324 concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;

Delibera:

Art. 1

I requisiti professionali richiesti per il responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti sono individuati nell'allegato *A* alla presente deliberazione.

Il responsabile tecnico può essere uno dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 324/91 o un dipendente dell'impresa o un professionista incaricato dall'impresa stessa.

Art. 2.

Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 alla data di effettiva operatività dell'Albo, che presentano domanda d'iscrizione ai sensi dell'art. 23 del decreto 21 giugno 1991, così come modificato con l'art. 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto 26 luglio 1993, n. 392, devono adeguarsi ai requisiti professionali di cui all'allegato *A* entro cinque anni.

Fino all'adeguamento dei requisiti individuati nell'allegato *A*, la figura del responsabile tecnico è rivestita da uno dei soggetti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 324/91 ovvero dal direttore tecnico dell'impresa qualora tale ultima figura sia prevista dalla normativa vigente

Roma, 3 maggio 1994

Il presidente AMOROSO

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI RICHIESTI AL RESPONSABILE TECNICO

R.S.U. e R.S.A. e URBANI PERIC. in concessione comunale

Art.2 DM324/91, comma 1, Punti		<20.000ab	>=20.000ab <50.000ab	>=50.000ab <100.000ab	>=100.000ab <500.000ab	>=500.000ab
1-2	RACCOLTA/TRASPORTO/SPAZZAMENTO	D + 2 aa	D+3aa/L+1aa	L+2aa/D+4aa	L + 2 aa	L + 3 aa

R. S. U.

		<50 t/g	>=50t/g <100t/g	=100t/g <500t/	> = 500t/g
5	STOCCAGGIO R.S.U.	D + 2 aa	D +2aa	D + 3aa	D + 3aa
6	PRESELEZ.PROD. e/o COMBUST. di combust. deriv. da rif. e PRODUZ. di compost.	D + 2 aa	D +2aa	D + 3aa	D + 3aa
7	TERMODISTRUZIONE (*)	L + 3aa	L + 3aa	L + 4aa	L + 4aa

RIFIUT. SPEC.-ACQUE REFL.non canal.

		<50 t/g	>=50t/g <100t/g	=100t/g <500t/	> = 500t/g
3_16	RACC/TRASP SPEC. , ACQUE REFL. non CANAL.	D + 2aa	D + 2aa / L	D + 4aa / L	L + 2aa
6	PRESELEZ.PROD. e/o COMBUST. di combust. deriv. da rif. e PRODUZ. di compost.	D+4aa/L+1aa	D+5aa/L+2aa	L + 3aa	L + 3aa
9	STOCC. PROVV. SPEC. TOSS. NOC.	D+2aa/Laa	D+3aa/L+1aa	D+5aa/L+2aa	L + 3aa
10	CERNITA	D+2aa/L1aa	D+3aa/L+1aa	D+5aa/L+2aa	L + 3aa
11	TRATTAMEN. CHIM/FIS/BIOLOG	D+4aa/L+1aa	D+5aa/L+2aa	L + 3aa	L + 3aa
12	TERMODSTR. SPEC. TOSS. NOC. (*)	L + 2aa	L + 3aa	L + 4aa	L + 5aa

R. T. N.

		<50 t/g	>=50t/g <100t/g	=100t/g <500t/	> = 500t/g
4	RACC/TRASP. TOSS. NOC.	D+4aa/L+1aa	D+5aa/L+2aa	L + 3aa	L + 3aa
6	PRESELEZ.PROD. e/o COMBUST. di combust. deriv. da rif. e PRODUZ. di compost.	L + 3aa	L + 3aa	L + 3aa	L + 3aa
9	STOCC. PROVV. SPEC. TOSS. NOC.	D+4aa/L+1aa	D+5aa/L+2aa	L + 3aa	L + 3aa
10	CERNITA	D+4aa/L+1aa	D+5aa/L+2aa	L + 3aa	L + 3aa
12	TERMODSTR. SPEC. TOSS. NOC. (*)	L + 5aa	L + 5aa	L + 5aa	L + 5aa

STOCCAGGIO DEFINITIVO

		<50 t/g	>=50t/g <100t/g	=100t/g <500t/	> = 500t/g
8	DISCARICA I CATEG. (* *)	L + 2aa	L + 2aa	L + 3aa	L + 3aa
13	DISCARICA II CATEG. / A	D + 2aa	D + 2aa	D + 3aa	D + 3aa
14	DISCARICA II CATEG. / B (* *)	L + 2aa	L + 2aa	L + 3aa	L + 3aa
15	DISCARICA II CATEG. / C - III CATEG.	L + 3aa	L + 3aa	L + 4aa	L + 4aa

LEGENDA
D = diploma di scuola media sup.
L = diploma di laurea o laurea breve
(*) = laurea in chimica o ingegneria
(* *) =laurea in chimica o ingegneria o geologia
aa = anni (si riferiscono all'esperienza maturata nella specifica attività)

94A3308

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 15 marzo 1994

Rettifica al decreto rettorale 29 luglio 1992 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 45, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 25 marzo 1992, approvata dal consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1992 e dal senato accademico in data 12 maggio 1992;

Visto il decreto rettorale n. 181 del 29 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Accertato che nel diploma universitario in scienze infermieristiche all'art. 91, al II anno nel II semestre, è stato erroneamente omesso il seguente capoverso:

«C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;

infermieristica clinica in puericultura e pediatria»;

Decreta:

Al decreto rettorale n. 181 del 29 luglio 1992 relativo al diploma universitario in scienze infermieristiche viene apportata la seguente rettifica con conseguente scorrimento della numerazione dei capoversi:

«C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;

infermieristica clinica in puericultura e pediatria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 marzo 1994

Il rettore

94A3274

DECRETO RETTORALE 24 marzo 1994.

Rettifica al decreto rettorale 22 ottobre 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 45, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di economia e commercio in data 18 febbraio 1993, approvata dal consiglio di amministrazione in data 20 aprile 1993 e dal senato accademico in data 27 aprile 1993;

Visto il decreto rettorale n. 150 del 22 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1994;

Accertato che nel diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici all'art. 64: Area economica - gruppo P03X - Storia economica, è stato erroneamente trascritto quanto segue:

«storia economica del turismo»,

anziché

«storia del turismo»;

Decreta:

Al decreto rettorale n. 150 del 22 ottobre 1993 relativo al diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici nell'art. 64 - Area economica - gruppo P03X - Storia economica, è apportata la seguente rettifica:

In luogo di:

«storia economica del turismo»,

leggasi:

«storia del turismo».

Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 24 marzo 1994

Il rettore

94A3273

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 marzo 1994

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art 16;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 ottobre 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica»;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario navale (consiglio della facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale: seduta del 6 maggio 1993, senato accademico: seduta del 25 maggio 1993; consiglio di amministrazione, seduta del 31 maggio 1993);

Visto il parere formulato dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 ottobre 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 105 del 28 febbraio 1994,

Visto il parere formulato dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 marzo 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente, modificato come appresso:

Art. 1.

Il punto *b)* dell'art. 3 del vigente statuto è soppresso e così riformulato:

«*b)* facoltà di economia che si compone dei seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in economia marittima e dei trasporti;

2) corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

3) corso di laurea in economia aziendale;

4) corso di laurea in economia e commercio».

Art. 2.

L'intitolazione del titolo III del vigente statuto è soppressa e sostituita dalla seguente: «Facoltà di economia».

Art. 3.

Gli articoli da 19 a 23 del titolo III del vigente statuto sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

«Art. 19. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in economia marittima e dei trasporti;

2) corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

3) corso di laurea in economia e commercio;

4) corso di laurea in economia aziendale.

Art. 20. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della facoltà.

Art. 21. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 22. — Gli insegnamenti attivabili per i corsi di laurea previsti al precedente art. 19 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 33, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese.

d) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 23. — Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica e dei corsi di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti; con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente di cui al successivo art. 27.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea, di cui all'art. 1 della tabella VIII emanata con decreto ministeriale 27 ottobre 1992, quelli di diploma universitario dell'area economica, di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, nonché quelli di diploma universitario di area non economica attivati presso la facoltà.

Art. 24. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente indicherà annualmente nel manifesto degli studi gli insegnamenti attivati scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 33, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gi insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 23 annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 27) e l'esame di laurea.

Art. 25. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive (ad esclusione di quelli fondamentali) che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 26. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali od otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere (fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari). In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 24 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 27. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 24.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati

Art. 28. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 29 (*Corso di laurea in economia marittima e dei trasporti*). — Il corso di laurea in economia marittima e dei trasporti è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli da 19 a 28.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia marittima e dei trasporti:

Area economica

economia dei trasporti;

economia delle attività terziarie:

economia internazionale:

geografia economica:

storia dei trasporti.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e tecnica dell'assicurazione:

marketing internazionale:

merceologia;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

programmazione e controllo.

Area giuridica.

diritto commerciale:

diritto dei trasporti;

diritto del lavoro e della previdenza sociale:

diritto delle assicurazioni marittime:

diritto internazionale dell'economia:

diritto pubblico dell'economia:

diritto tributario

Area matematico-statistica

analisi di mercato:

statistica assicurativa.

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia marittima e dei trasporti, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 30 (*Corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari*). — Il corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli da 19 a 28.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari:

Area economica.

economia dei trasporti.

economia internazionale.

economia monetaria internazionale:

geografia economica:

storia del commercio.

storia delle relazioni economiche internazionali

Area aziendale.

economia degli intermediari finanziari.

economia e direzione delle imprese commerciali.

gestione finanziaria e valutaria:

marketing internazionale;

merceologia doganale:

organizzazione delle aziende commerciali.

programmazione e controllo.

Area giuridica.

diritto commerciale:

diritto dei trasporti:

diritto della borsa e dei cambi:

diritto della Comunità europea:

diritto internazionale dell'economia:

diritto tributario:

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari e dei trasporti, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 31 (*Corso di laurea in economia e commercio*). Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli da 19 a 28.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio

Area economica

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia,

organizzazione aziendale,

revisione aziendale,

tecnica bancaria,

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica

diritto commerciale,

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali),

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione, per l'attivazione del nuovo indirizzo a quanto previsto dal precedente art. 7 per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 32 (*Corso di laurea in economia aziendale*). — Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti artt. da 19 a 28.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale:

Area economica.

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

Area giuridica.

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritti fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 33. — A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di seguito riportati saranno successivamente sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI NELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA.

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati;

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale;

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico;

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale;

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale;

P01K - *Economia dei trasporti.*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica.
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari.*

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria.

tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato*
diritto agrario;
diritto agrario comparato,
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore,
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali,
diritto industriale;
storia del diritto commerciale.

N02B - *Diritto bancario.*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario,
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione*
diritto aeronautico,
diritto aerospaziale,
diritto dei trasporti,
diritto della navigazione,
diritto delle assicurazioni marittime,
diritto internazionale della navigazione.
storia del diritto della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro*
diritto comparato del lavoro,
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale,
diritto del lavoro,
diritto del lavoro e della previdenza sociale.
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale.
diritto sindacale

N04A - *Diritto costituzionale*
diritto costituzionale.
diritto costituzionale regionale.
diritto parlamentare

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato,
diritto pubblico dell'economia,
diritto regionale.
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico,
legislazione del turismo.
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo*
contabilità degli enti pubblici,
contabilità di Stato,
diritto amministrativo,
diritto degli enti locali,
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia.
diritto dell'ambiente;
diritto minerario,
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico,
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale*
diritto degli scambi internazionali,
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica,
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica.*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini».

Art. 4.

Nello statuto vigente ogni qualvolta ricorre la dizione «Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale» essa deve ritenersi soppressa e sostituita dalla seguente: «Facoltà di economia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 marzo 1994

Il rettore: FERRARA

94A3272

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presentazione dei bilanci delle imprese editrici

Le imprese editrici che richiedono i contributi previsti dall'art. 3, commi 3 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute alla presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa - Via Boncompagni, 15 - Roma, del proprio bilancio, recante gli estremi di omologazione da parte del tribunale competente, ove prevista dalla legge.

Le imprese editrici che richiedono i contributi di cui all'art. 3, comma 10, della legge citata devono inoltre presentare anche la certificazione del bilancio, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 3.

94A3312

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 25 marzo 1993.

A seguito dell'emanazione della legge n. 115 del 14 febbraio 1994, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, che ha autorizzato in data 15 marzo 1994, la ratifica italiana dell'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 25 marzo 1993, si comunica che, essendosi verificate le condizioni previste dall'art. B, punto 2, l'atto sopramenzionato è entrato in vigore per tutti gli Stati parte dell'Unione europea in data 1° maggio 1994.

94A3283

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1994.

Il Ministero dei lavori pubblici, con decreto ministeriale 26 aprile 1994, n. 3420, ha approvato l'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1994, ai sensi all'art. 6, comma 2, della legge n. 1415/42. Gli interessati potranno prendere visione dell'elenco stesso presso i competenti uffici delle rispettive regioni.

94A3284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati

Con decreto ministeriale 2 maggio 1994 è stato prorogato il mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), nella persona dell'avv. Franco De Bernardinis.

94A3286

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) *Area del comune di Palermo*. — Soc. «Palermo 3» - Realizzazione raddoppio circonvallazione di Palermo:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Elettritalia*, con sede in Roma, cantiere di Cosenza e cantiere di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 7 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unità di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Emanuel, con sede in Ostra Vetere (Ancona), unità di Ostra Vetere (Ancona), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 10 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Effepi Trend Fashion, con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 10 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 10 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unità di Saltara (Pesaro), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 12 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tigamaro, con sede in Roma e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 21 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio regionale allevatori produttori latte, con sede in Campobasso e unità di Campobasso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), e unità di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Nuoro e Sassari, per il periodo dal 25 luglio 1993 al 15 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 25 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 24 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1993, n. 13545/4;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. dell'11 febbraio 1994, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità di Casalette (Torino), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 15 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 agosto 1993 con decorrenza 26 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 settembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 24 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1994 n. 14348/9;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.B.T.I., con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 28 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 febbraio 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 dicembre 1993, n. 13922/2.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Icot, con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro e Ravenna, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Metalmetron, con sede in Milano, sede effettiva in Savona e unità di Savona, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiere del Garda, con sede in Riva del Garda (Trento) e unità di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità in Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino) e magazzini di San Giuliano Milanese (Milano), Pavia, con esclusione degli enti centrali di Milano, Torino, Napoli dal 27 giugno 1993 e con esclusione degli enti commerciali nazionali dal 27 giugno 1993, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 giugno 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12873/16 del 19 aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino) e magazzini di San Giuliano Milanese (Milano), Pavia, con esclusione degli enti centrali di Milano, Torino, Napoli e con esclusione degli enti commerciali nazionali, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14243/6 del 23 febbraio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Filtex, con sede in Tiarno di Sopra (Trento) e unità di Tiarno di Sopra (Trento), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13161/10 del 1° luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Estel, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Arsiero (Vicenza) e Thiene (Vicenza), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. FACEP - Fabbrica cementi precompressi, con sede in Milano e unità di Soave di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 21 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 marzo 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 21 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 20 luglio 1993 al 19 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 20 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 marzo 1994.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 22 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Mongelo, con sede in Buccinasco (Milano) e unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 22 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1994.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche (Gruppo Alenia), con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 febbraio 1994;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

Stal Samifi S.p.a., dal 18 maggio 1993 *ABB Stal refrigerazione S.p.a.*, con sede in Caponago, ora Milano, unità di Caponago (Milano), ora Sesto San Giovanni (Milano) e ufficio di Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993.

La nota aziendale acquisita in data 21 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13493/15 del 20 ottobre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ABB Flakt, dal 13 dicembre 1993 *ABB Sae Sadelmi*, sede di Milano, con sede in Casorezzo (Milano) e unità di Casorezzo e Asmonte frazione Ossona (Milano), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1994.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cucirini Tre Stelle, con sede in Settala, frazione Caleppio (Milano), deposito di Torino, Settala (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Fox Europe, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 febbraio 1994.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maut, con sede in Voghera (Pavia) e unità di Voghera (Pavia), per il periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1993 con decorrenza 22 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994.

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Instrumentation Laboratory, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elmer (Gruppo Alenia), con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 febbraio 1994.

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gruber, con sede in Milano e unità di Pompiano (Brescia) per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Meccanica Rosasco di Malovini Silvio & C., con sede in Rosasco (Pavia) e unità di Rosasco (Pavia), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano/Rozzano (Milano) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 27 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 22 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Caris di Tachellà rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Cazzago S. Martino (Brescia), per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'11 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Lidman di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Calcinato (Brescia), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vetreria parmense Bormioli Rocco, con sede in Parma e unità di Revere (Mantova), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1994;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.O.S., con sede in Caleppio di Settala (Milano) e unità di Cagliari e Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 15 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche F.lli Rivolta, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Magnago (Milano), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidercomit, dal 19 novembre 1993 *Ilva distribuzione Italia S.r.l.*, con sede in Rozzano (Milano) e unità nazionali, per il periodo dal 25 agosto 1993 al 22 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 25 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.A.C. - Soc. Cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Cremona, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini - Divisione accessori (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. 3 M Italia, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unità di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 9 settembre 1993 all'8 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1993 con decorrenza 9 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Franzoni filati, con sede in Esine (Brescia) e unità di Esine (Brescia), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta e Milano, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 marzo 1994;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano S.M.B., con sede in Brescia e unità di Jerago con Orago (Varese), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 marzo 1994;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Ofar, con sede in Visano (Brescia) e unità di Visano (Brescia), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Schiatti & C., con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Angst Pfister, con sede in Milano, magazzino di Buccinasco (Milano) e uffici di Bologna, Milano, Padova e Torino, per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1994;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. AB Costruzioni, con sede in Milano e unità di Milano, Roma e Torino, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13998/20 del 18 gennaio 1994;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Filatura di Cividate, con sede in Esine (Brescia) e unità di Cividate Camuno (Brescia), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1994;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Regina Warner, con sede in Milano e unità di Cernusco Lombardone (Como), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 marzo 1994;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano, unità di San Pellegrino Terme (Bergamo) e uffici di Milano, per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 marzo 1994;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Caleotto, con sede in Brescia e unità di Lecco (Como), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 marzo 1994;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italcementi ingegneria (Gruppo Italcementi), con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sagral, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pierrel, con sede in Capua (Caserta) e unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 dicembre 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 15 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 dicembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pat Italia, con sede in Sparanise (Caserta) e unità di Sparanise (Caserta), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 febbraio 1994.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 10 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Caso, con sede in Avellino e unità di Avellino, per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 10 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ecolmare, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e unità di Piano di Sorrento (Napoli), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Officine Giordano, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari) per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Metalblok, con sede in Taranto e unità di Taranto per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14136.8 del 18 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eaton automotive, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e unità di Rivarolo Canavese (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ing. L. Audoli costruzioni elettriche, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ing. L. Audoli costruzioni elettriche, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.R. - Sistemi assemblaggio robotizzato, con sede in Torino e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valeo vision, con sede in Santena (Torino) e unità di Rivalta (Torino), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 febbraio 1994;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Susa, con sede in Milano e unità di Susa (Torino), per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona-Villadossola (Novara), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1994;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 10 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Infos telematica, con sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 10 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gor applicazioni speciali, con sede in Buriasco (Torino) e unità di Buriasco (Torino), per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 12 gennaio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 febbraio 1994;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 24 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tintoria Rotondi, con sede in Novara e unità di Novara, per il periodo dal 24 novembre 1993 al 23 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 24 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

94A3285-94A3314

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica alla casa di procura «Casa Regina Apostolorum della provincia polacca delle suore missionarie dell'apostolato cattolico - Pallottine» ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla casa di procura «Casa Regina Apostolorum della provincia polacca delle suore missionarie dell'apostolato cattolico-Pallottine», con sede in Roma.

L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla congregazione suore domenicane della piccola casa della Divina Provvidenza, con atto pubblico 27 luglio 1990, n. 20854 di repertorio, per notaio Edmondo Maria Capecelatro, consistente in un immobile sito in Roma, via Moncenisio, descritto nella perizia giurata 9-10 luglio 1990 dell'ingegnere Ernesto De Angelis e valutato L. 1.370.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

94A3313

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 7 febbraio 1994 del prefetto di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della rivista Lex - La legislazione italiana dal 1946 al 1992, del valore di L. 6 000.000, disposta in suo favore dal prof Caidani Angelo, da destinare al corso di laurea in economia e commercio

Con decreto 7 febbraio 1994 del prefetto di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di uno scanner a colori del valore di L. 2.165.000 disposta in suo favore dalla Alderan S r l, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione

94A3287-94A3288

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnohortus in campo - Dimostrazione di macchine per l'orticoltura», che avrà luogo a Padova dal 3 al 4 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibidue - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori», che avrà luogo a Milano dal 3 al 6 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Quality '94 - 1° Salone servizi e tecnologie qualità globale», che avrà luogo a Padova dal 9 al 12 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Veneto meccanica - 5° Salone tecnologie meccaniche», che avrà luogo a Padova dal 9 al 12 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «FIST - 6ª Fiera italiana della subfornitura tecnica», che avrà luogo a Padova dal 9 al 12 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Vicenzaoro - Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologi», che avrà luogo a Vicenza dall'11 al 16 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Oromacchine - Mostra di macchinari ed attrezzature per l'oreficeria e preziosi», che avrà luogo a Vicenza dall'11 al 16 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Salone della gemmologia», che avrà luogo a Vicenza dall'11 al 16 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Congresso mondiale del gas», che avrà luogo a Milano dal 20 al 23 giugno 1994

94A3282

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 maggio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1592,20
ECU	1844,88
Marco tedesco	956,28
Franco francese	279,31
Lira sterlina	2396,58
Fiorino olandese	852,22
Franco belga	46,471
Peseta spagnola	11,578
Corona danese	244,28
Lira irlandese	2349,45
Dracma greca	6,446
Escudo portoghese	9,273
Dollaro canadese	1156,11
Yen giapponese	15,339
Franco svizzero	1125,39
Scellino austriaco	135,95
Corona norvegese	220,82
Corona svedese	206,32
Marco finlandese	293,22
Dollaro australiano	1163,10

94A3380

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto del rettore dell'Università di Pavia 17 dicembre 1993 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1994)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 15, al quarto rigo della prima colonna, dove è scritto: «... agosto *1993*, n. 1592:», si legga: «... agosto *1933*, n. 1592:»;

a pag. 16, seconda colonna, sotto la voce: «Indirizzo beni librari.», all'ultimo rigo dell'Area 5, dove è scritto: «sistemi *informatici* documentali e bibliografici.», si legga: «sistemi *informativi* documentali e bibliografici.»;

a pag. 17, prima colonna, sotto la voce: «Indirizzo per documentalisti.»,all'ultimo rigo dell'Area 4, dove è scritto: «sistemi *informatici* documentali e bibliografici.», si legga: «sistemi *informativi* documentali e bibliografici.»;

a pag. 18, sotto la voce: «Indirizzo informatico.», nell'Area 1, al penultimo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «diritto *di* legislazione dell'informatica;», si legga: «diritto *e* legislazione dell'informatica;»;

a pag. 19, nell'Area 4 della stessa voce, nella prima colonna, dove è scritto: «Area 4 - Archivista *e* bibliografia:», si legga: «Area 4 - Archivista *o* bibliografia:»;

nella medesima pagina, sotto la voce: «Indirizzo storico-scientifico», nella seconda colonna, al primo rigo dell'Area 6, dove è scritto: «petrografia *di* beni culturali;», si legga: «petrografia *dei* beni culturali;»; al rigo successivo, dove è scritto: «metallografia *di* beni culturali:», si legga: «metallografia *dei* beni culturali:».

94A3315

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300